

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "CHI AIUTA CHI"  
PER MODIFICA STATUTO PER L'ADEGUAMENTO E L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO  
NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS).



L'anno 2023 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 16:00 in presenza ed un collegamento video, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato "CHI AIUTA CHI", sono presenti complessivi n. 8 soci, su un totale di 8 soci iscritti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il sig. Nuccio Michele, assume le funzioni di Segretario la sig.ra Lombardo Gessica, entrambi delegati all'unanimità dai componenti dell'Assemblea.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e tramite messaggi WhatsApp, contenente il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello STATUTO SOCIALE conforme alla Legge 266/91 e alla LR 12/05.

Sono presenti n. 8 soci, il Presidente dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che entro il mese di Giugno 2023, è necessario procedere ad una **modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.**

Egli fa presente che la modifica è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

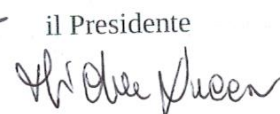
IL Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato del Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Successivamente il Presidente da lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione, articolo per articolo, comprendente n. 29 articoli, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle Associazioni disciplinato dalla Legge 266/91 e dalla LR 12/05 sulle Organizzazioni di volontariato. Conclusa la lettura e la discussione, il Presidente mette ai voti quanto esposto al punto 1 dell'ordine del giorno, ottenendo parere positivo all'unanimità dei soci presenti.

Il presidente alle ore 17:00 trattati tutti gli argomenti dell'ordine del giorno e visto che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e scioglie la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data  
Palermo li 18/03/2023

il Segretario  


il Presidente  


Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo  
Ufficio Territoriale di Palermo 1  
Registrato il 3/3/23 al n. 811 serie 3  
Pagato € 51,00



L'ADDITTO  
Patrizio Trifiro (\*)  
Firma su delega del Direttore Provinciale  
Domenico Lodato

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"CHI AIUTA CHI" (ETS)**

**ART. 1**

(Denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione denominata "**CHI AIUTA CHI**".

L'Associazione è costituita ed organizzata in forma di **Organizzazione di Volontariato (ODV)** ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione ha sede legale in corso dei Mille 1616D, nel Comune di Palermo.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

**ART.2**

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART.3**

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4**

(Finalità e attività)

1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

2 Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, giocattoli, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.  
(D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1, lett. U)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- a Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto attività inerenti al settore della beneficenza e dell'assistenza sociale, rivolgendosi

in particolare a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari.

- b L'Associazione per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, potrà svolgere, sia direttamente che indirettamente, assistenza a favore di persone o famiglie bisognose, in temporanea difficoltà, in particolare per motivi riconducibili a disagio socio - economico, condizioni sanitarie, fragilità sociale ed economica.
- c L'attività potrà anche essere svolta attraverso forme di sostegno economico, anche indiretto, mediante il pagamento di utenze domestiche o la fornitura di generi e beni di primaria necessità, o comunque ritenuti di primaria utilità sia per il nucleo familiare che per il singolo soggetto interessato, o ragazze madri o bambini orfani, poveri, oppure servizi utili verso anziani non autosufficienti o persone in situazione di difficoltà economica o sociale.
- d Potrà inoltre sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività culturali relative ai temi del disagio sociale.
- e Potrà svolgere l'attività anche a mezzo di altri ETS che abbiano i medesimi fini istituzionali finalizzati al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima.
- f Potrà anche sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e /o contributi, anche mediante servizi o vendita di beni di modico valore o contributi da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di altri organismi nazionali ed internazionali.
- g L'Associazione potrà organizzare eventi e/o intrattenimenti volti allo scopo delle proprie finalità, curare la pubblicazione di opuscoli e cataloghi, organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa, lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione.
- h Potrà promuovere anche la formazione di operatori e/o di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge l'Associazione, nei limiti di legge.

3) Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4) Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5) L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6) L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Sicilia.

## ART. 5

(Ammissione)

- 1 Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

- 2 L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato, che dovrà comunque versare la quota associativa, se prevista, e successivamente annotata nel libro degli associati
- 3 Il Consiglio Direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
- 4 L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

#### **ART. 6** (Soci)

- 1 Ci sono 4 categorie di soci:

**FONDATORI** (fanno parte del primo Consiglio Direttivo e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

**ORDINARI** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

**VOLONTARI** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

**SOSTENITORI** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

- 2 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
- 3 L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 4 L'Associazione non ha un numero limitato di soci, chiunque può fare domanda di ammissione, fermo restando le modalità riportate nell'art. 5 del presente statuto.

#### **ART. 7** (Diritti e doveri dei soci)

- 1 Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 2 Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata come da D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 17 comma 3 e comma 4, nei limiti di spese di prima necessità, quindi per gli spostamenti e per i pasti.
- 3 I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5 Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **ART. 8**

(Recesso ed esclusione del socio)

- 1 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2 Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ART. 9**

(Organi sociali)

- 1 Gli organi dell'Associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio Direttivo;
  - Presidente;
  - Vicepresidente;
  - Segretario;
  - Tesoriere;
  - Consigliere;
  - Organo di controllo (se previsto)
  - Organo di revisione (se previsto)

- 2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 10**

(Assemblea)

- 1 L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2 E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- 3 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- 4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**ART. 11**

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo.
  - fissare l'importo della quota sociale annuale.
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.
  - approvare l'eventuale regolamento interno.
- 
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo.
  - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

**ART. 12**

(Validità Assemblea)

- 1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
- 2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- 3 Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**ART. 13**

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**ART. 14**

(Consiglio Direttivo)

- 1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
- 2 Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; nomina altresì un Segretario e un Tesoriere.

Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

- 3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 4 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- 5 Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
6. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dall'Organizzazione di volontariato.
7. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, come da D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 art. 17 comma 3 e comma 4.

**ART. 15**  
(Presidente)

- 1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

**ART. 16**  
(Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di sua indisponibilità.

**ART.17**  
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei fondi e dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

**ART. 18**  
(Segretario)

1 Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **ART. 19** (Consigliere)

1 Il Consigliere facente parte del Consiglio Direttivo, collabora nelle scelte e nelle decisioni del programma e nella gestione dell'Associazione.

#### **ART. 20** (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- 1 Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- 2 Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 3 Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4 Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 5 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6 Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **ART. 21** (Organo di revisione)

1 E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**ART. 22**  
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione possono essere costituite da:
  - a) contributi pubblici e privati e quote associative.
  - b) donazioni e lasciti.
  - c) attività di raccolta fondi.
  - d) rimborsi da convenzioni.
  - e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- 1 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 23**  
(Bilancio economico-finanziario)

- 1 Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2 Il bilancio economico-finanziario, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 24**  
(Bilancio sociale)

- 1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**ART. 25**  
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

- 1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

#### **ART. 26**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- 1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 27**

(Disposizioni finali)

- 1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 28**

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a Il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- b Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- c Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali.
- d Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

#### **ART. 29**

(Norma transitoria)

- 1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
- 2 A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

- 3 L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
- 4 Solo per le associazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus:  
Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 4, 22 e 26), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtts.  
Finché l'Associazione risulta iscritta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
- Svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
  - Di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- Impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- Di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Firmato

(Firme dei costituenti con allegate le carte di identità)

Sig. \_\_\_\_\_

*Michele Nucera*

Sig. \_\_\_\_\_

*Francesco Paolo Di Giuseppe*

Sig. \_\_\_\_\_

*Giuseppe Lebedev*

Sig. \_\_\_\_\_

*Francesco Nucera*

## ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS

Denominata **"CHI AIUTA CHI - ONLUS"**



L'anno 2018 il mese di Gennaio il giorno 15 in Palermo, presso la sede sociale

in corso dei Mille 1616D, presenti i signori/e:

**NUCCIO MICHELE** nato a Palermo il 18/03/1961 residente a Palermo in corso dei Mille 1616D

codice fiscale NCCMHL61C18G273D

**DISPENSA FRANCESCA PAOLA** nata a Palermo il 08/09/1960 residente a Palermo in

Via Federico Ferrari Orsi 83 codice fiscale DSPFNC60P48G273R

**NUCCIO FRANCESCA** nata a Palermo il 30/03/1963 residente a Palermo in via Gaspare Mignosi 81

codice fiscale NCCFNC63C70G273G

**LOMBARDO GESSICA** nata a Palermo il 03/08/1991 residente a Palermo in via Gaspare Mignosi 81

codice fiscale LMBGSC91M43G273I

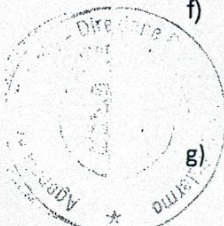
Mediante quest'atto, convergono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** E' costituita fra i presenti, ai sensi del D. Leg. 460/97, l'Associazione ONLUS avente la seguente denominazione: **"CHI AIUTA CHI ONLUS"**

**ART. 2** L'Associazione ha sede in: corso dei Mille 1616D Palermo cap 90121

**ART. 3** L'Associazione ha come scopo di:

- a) Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto attività inerenti al settore della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, rivolgendosi in particolare, a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari.
- b) L'Associazione per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, potrà svolgere, sia direttamente che indirettamente, assistenza domiciliare a favore di persone o famiglie bisognose, in temporanea difficoltà, in particolare per motivi riconducibili a disagio socio - economico, condizioni sanitarie, fragilità sociale ed economica.
- c) L'attività potrà anche essere svolta attraverso forme di sostegno economico, anche indiretto, mediante il pagamento di utenze domestiche o la fornitura di generi e beni di primaria necessità, o comunque ritenuti di primaria utilità sia per il nucleo familiare che per il singolo soggetto interessato, o ragazze madri, oppure servizi utili verso anziani non autosufficienti o in generale persone in situazione di difficoltà economica o sociale.

- 
- d) Potrà inoltre sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività culturali relative ai temi del disagio sociale.
  - e) Potrà svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti No Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali finalizzati al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima.
  - f) Potrà anche sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e /o contributi, anche mediante servizi o vendita di beni di modico valore, o contributi da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di altri organismi nazionali ed internazionali.
  - g) L'Associazione potrà organizzare eventi come spettacoli teatrali ed intrattenimenti musicali; curare la pubblicazione di opuscoli e cataloghi, organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa, lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione.
  - h) Potrà promuovere anche la formazione di operatori e/o di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge l'Associazione, nei limiti di legge.

**ART. 4** L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (art 10, comma 1, lett. a) e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 5** L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

**ART. 6** L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.



**ART. 7** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Per il primo mandato triennale sono stati nominati membri del Consiglio Direttivo i signori:

NUCCIO MICHELE  
DISPENSA FRANCESCA PAOLA  
NUCCIO FRANCESCA  
LOMBARDO GESSICA

A Presidente e Tesoriere viene eletto il Sig. NUCCIO MICHELE

Per le altre cariche vengono eletti:

Vicepresidente Sig.ra DISPENSA FRANCESCA PAOLA

Segretaria Sig.ra LOMBARDO GESSICA

Consigliera Sig.ra NUCCIO FRANCESCA

**ART. 8** - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il giorno 01 Gennaio 2019.

Esente da imposta di bollo ai sensi D. Leg. 460/97

È parte integrale del presente atto lo statuto definito su 20 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

(Firme dei costituenti con allegate le carte di identità)

Sig. Moham Nasser

Sig. Giuseppe Guarnotta

Sig. Giuseppe Zaccaro

Sig. Franco

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo  
Ufficio Territoriale di Palermo I  
Registrato il 01-02-2018 410 serie 3A  
Pagate € 200,00 Duecento/00  
Cedolare Secca ☐

